

Rassegna del 07/08/2016

NORME & TRIBUTI

07/08/16 **Sole 24 Ore**

11 Diritto e Impresa - Regole irrisolte nella direttiva Ue sul «know how» *Falce Valeria*

DIRITTO E IMPRESA

Regole irrisolte nella direttiva Ue sul «know how»

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

I PUNTI CRITICI

Il testo mantiene solo in parte le promesse e l'ambito di protezione risulta incerto di **Valeria Falce**

La direttiva sul know how commerciale e tecnico è stata approvata (direttiva 2016/943) tra fughe in avanti e repentini revirement, qualche colpo di scena e diversi compromessi.

La gestazione è stata lunga: ci sono voluti cinque anni di studi, report, sondaggi, consultazioni, bozze e versioni più o meno coerenti tra loro per approdare al testo definitivo.

Ed altrettanto tempo è stato necessario per tentare di realizzare un duplice obiettivo. Da un lato, superare i principi internazionali fissati dai Trips, nel convincimento che fossero incapaci a tradursi, a livello nazionale, in previsioni sostanziali e procedurali omogenee. Dall'altro, definire un'architettura europea in cui l'accesso, lo scambio e la condivisione "ristretta" di dati e informazioni riservate fosse sicura e si svolgesse, almeno nelle intenzioni del legislatore, nel rispetto di salvaguardie adeguate.

Il testo consolidato mantiene solo in parte le promesse.

Certo, è ora definita a livello europeo la nozione di informazione commerciale e industriale meritevole di trattamento uniforme.

Alla protezione possono accedere le informazioni di carattere commerciale e tecnico, che sono mantenute in regime di confidenzialità e il cui valore economico dipende da tale trattamento, sempre che la relativa riservatezza sia preservata attraverso idonee

misure di protezione.

Tuttavia, l'ambito di protezione risulta declinato attraverso previsioni che a volte tradiscono qualche incertezza, spesso esprimono tensioni irrisolte, e complessivamente vanificano il proposito di creare una cornice giuridica uniforme.

Quattro esempi.

1 Mentre nella bozza del 2013 la Commissione europea era chiara nel riconoscere al paradigma della concorrenza sleale lo standard di riferimento unico e inderogabile per tutelare le informazioni riservate in Europa, la direttiva si allontana da questa impostazione. Il legislatore prima spiega che il livello di armonizzazione prescelto è minimo, così da lasciare agli Stati membri la libertà di prevedere una maggiore protezione, ma poi si affretta a disporre per un verso vincoli e obblighi non derogabili e per altro verso esenzioni, limitazioni ed eccezioni rispetto a quelle stesse previsioni.

2 Il raggio della tutela risente di tali esitazioni, perché gli Stati membri possono diversificare, almeno entro certi limiti, il tipo, l'ampiezza e il rigore della protezione, ma nell'esercitare tali spazi di autonomia devono comunque conformarsi tanto al diritto europeo che a quello nazionale.

3 A complicare il quadro intervengono le numerose forme di utilizzazione lecita, tra le quali la scoperta indipendente o la creazione indipendente; lo studio di un prodotto reso disponibile al pubblico e legalmente in possesso di chi acquisisce l'informazione; ogni altra pratica conforme alle oneste pratiche commerciali; ma anche l'esercizio di un diritto d'informazione dei rappresentanti dei lavoratori conformemente

alla legislazione dell'Unione europea e nazionale.

4 A tali eccezioni se ne aggiungono altre, che toccano interessi diversi e che sono relative a fattispecie che sfuggono alla direttiva e non sono vincolate al suo rispetto. Si tratta dei casi in cui è in gioco il legittimo uso della libertà d'espressione; o la rivelazione di un comportamento scorretto o illegale del titolare del segreto; ovvero la divulgazione del segreto da parte dei lavoratori ai loro rappresentanti nel caso di legittimo esercizio delle loro funzioni; o ancora l'adempimento di una obbligazione non contrattuale; o infine la protezione di un non meglio specificato interesse legittimo.

Il bilancio è severo.

Il legislatore europeo non sembra riuscito a superare l'attuale frammentazione normativa e a promuovere l'effettiva convergenza sostanziale e procedurale delle regole.

E il risultato è che il legislatore italiano, nella fase della trasposizione che si sta aprendo, dovrà confrontarsi con i lineamenti ora generici, ora ambivalenti, ora sistematicamente problematici della direttiva per poi raccordarli al sistema nazionale e contemporarli con interessi "altri" rispetto a quelli del mercato e dell'innovazione.

Professore ordinario di diritto dell'economia, Università Europea di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

